N. 06045/2010 REG.SEN.
N. 01821/2008 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1821 del 2008 proposto dalla
LAC - Lega per l'Abolizione della Caccia, in persona del presidente "pro tempore", rappresentata e difesa dall'avv. Massimo Rizzato, con domicilio eletto presso la Segreteria del TAR ai sensi dell'art. 25, comma 1, del d. lgs. n. 104/10;

contro

il Comune di Tregnago, in persona del Sindaco "pro tempore", non costituitosi in giudizio;

e con l'intervento di

e con gli interventi "ad adiuvandum" di
LAV - Lega Antivivisezione, in persona del presidente "pro tempore", rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Sorrentino, con elezione di domicilio presso lo studio dello stesso in Venezia -Mestre, Via della Torre n.4; e di
Cottino Camilla, rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Rizzato, con domicilio eletto presso la Segreteria del TAR ai sensi dell'art. 25, comma 1,

del d. lgs. n. 104/10;

per l'annullamento

del provvedimento n. 18/08 dell'11.06.2008 con il quale il Sindaco del Comune di Tregnago ha ordinato alla popolazione tutta di non offrire alcun alimento a gatti randagi, anche saltuariamente.

Visto il ricorso, con i relativi allegati;
visti gli atti di intervento "ad adiuvandum" di LAV e di Camilla Cottino;
vista l'ordinanza cautelare di accoglimento n. 928/08;
visti tutti gli atti della causa;
relatore nell'udienza pubblica del 28 ottobre 2010 il consigliere Marco Buricelli e udito l'avv. Massimo Rizzato per la parte ricorrente e su delega di Andrea Rizzato per Cottina Camilla;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1.-La Lega per l'Abolizione della Caccia (in seguito, LAC) ha proposto ricorso contro il Comune di Tregnago (VR) per l'annullamento, con richiesta di misure cautelari, dell'ordinanza, meglio in epigrafe indicata, con la quale il Sindaco ha ordinato alla popolazione di non offrire alcun alimento, anche saltuariamente, ai gatti randagi.
Quattro le censure proposte, concernenti violazione ed errata applicazione di legge ed eccesso di potere, sotto diversi profili.
Sono intervenuti "ad adiuvandum", ai sensi dell'art. 22 della l. n. 1034/71, la signora Camilla Cottino e la LAV - Lega Antivivisezione.
Con ordinanza n. 928 del 2008 la sezione, ritenuta, a un primo esame, sussistere la legittimazione a ricorrere della LAC e considerato a un sommario esame il ricorso sorretto da consistente "fumus boni iuris" con riferimento a tutti e quattro i motivi di impugnazione proposti, evidenziato il danno grave ed irreparabile ha accolto la domanda cautelare e, per

l'effetto, ha sospeso l'esecuzione del provvedimento impugnato.

Benché ritualmente intimata, l'Amministrazione comunale non si è costituita in giudizio, né ha fatto conoscere se siano sopravvenuti fatti nuovi rilevanti ai fini del decidere.

2.-Il ricorso è fondato e merita di essere accolto. Prima però di vagliare le singole questioni di diritto sottoposte all'attenzione del Collegio va rammentato che il Sindaco del Comune di Tregnago, premesso che in alcune aree del territorio comunale vi era una notevole presenza di colonie feline che costituivano causa diretta di rischio epidemiologico e di degrado degli spazi aperti, con l'impugnato provvedimento n. 18/08 ha ritenuto necessario provvedere a un'azione preventiva a salvaguardia della salute pubblica e a tutela delle aree interessate da realizzarsi vietando alla popolazione, fatta eccezione per le associazioni protezionistiche convenzionate di cui all'art. 16, comma 3, della L. R. n. 60/93, di offrire alimenti ai gatti randagi. Dalla lettura dell'ordinanza impugnata si ricava che il Comune ha considerato l'offerta di cibo, anche saltuaria, ai gatti randagi come attività di allevamento inclusa nell'elenco delle industrie insalubri ai sensi del D. M. 5.9.1994 e ha equiparato, in base agli articoli 2, 22, 25 e 31 del regolamento comunale del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, il cibo offerto ai gatti ai rifiuti giacenti sulle strade e sulle aree pubbliche.

La LAC ha contestato l'ordinanza in epigrafe formulando i seguenti motivi:

1) violazione della legge regionale 28.12.1993, n. 60 -articoli 1, 5 e 16 : ciò, in considerazione del metodo scelto per ridurre la popolazione dei gatti randagi, metodo che contrasta con quanto prevedono, in particolare, gli articoli 1 e 16 della citata l. reg. , come riconosciuto anche dalla terza sezione del Consiglio di Stato con il parere n. 883/1997;

2) eccesso di potere per difetto di motivazione: ciò in quanto non è stato richiesto alcun parere all'ASL in merito all'esistenza o meno di rischi per la

salute dell'uomo;

3) eccesso di potere per illogicità del provvedimento, giacchè il Comune, anziché cercare di tutelare i gatti randagi come disposto dalla legge quadro n. 281/91, e dalla Giunta regionale del Veneto con le linee guida del 7 febbraio 2006, ha decretato l'uccisione degli stessi per inedia dopo lunghe sofferenze;

4) errata applicazione di legge, poiché erroneamente l'offerta di cibo ai gatti randagi è stata qualificata come attività di allevamento, e il cibo loro offerto come rifiuto.

2.1.-Guardando adesso più da vicino alle questioni in diritto sollevate, in via preliminare va riconosciuta, in capo alla LAC, la legittimazione a ricorrere nel giudizio odierno.

La LAC è una onlus riconosciuta dal Ministero dell'ambiente in base a quanto dispone la l. n. 349/86: più precisamente, è un'associazione di protezione ambientale che rientra nella categoria delle associazioni di cui all'art. 13 della legge appena citata, disposizione con la quale è previsto che "tali associazioni possono ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per l'annullamento di atti illegittimi ai sensi dell'art. 18, comma 5, L. 349/1986". A ciò vale aggiungere che l'art. 2 dello statuto della LAC stabilisce che scopo dell'associazione è "promuovere l'abolizione della caccia, la difesa della fauna, il riconoscimento dei diritti soggettivi di tutti gli animali" e, ancora, che "a tale scopo (la LAC) attua o favorisce tutte le iniziative giuridiche, politiche, culturali…". D'altronde è da tempo che la LAC persegue i propri scopi intraprendendo, talora con esiti favorevoli, azioni legali. Per tutto quanto sopra osservato, il Collegio ritiene che la ricorrente sia legittimata e abbia interesse alla impugnazione del provvedimento in epigrafe, essendo la stessa titolare di un interesse specifico alla salvaguardia dell'ambiente e alla integrità del patrimonio faunistico (sulla legittimazione a ricorrere della LAC v. anche TAR Puglia

–Bari, II, sent. n. 432/09).

Per ragioni simili a quelle sopra evidenziate debbono ritenersi ammissibili gli interventi "ad adiuvandum" della LAV e della signora Cottimo, avendo gli stessi indicato un collegamento significativo con l'ambiente e la fauna che i medesimi intendono proteggere.

2.2.-Nel merito, il Collegio ritiene che vada confermato l'orientamento seguito dalla sezione nella fase cautelare del presente giudizio, e che perciò il ricorso sia fondato e vada accolto, per le ragioni che si vanno a illustrare.

In primo luogo, le censure mosse dalla ricorrente con i primi tre motivi colgono il segno. L'art. 1 della legge regionale n. 60 del 1993 prevede, infatti, che "la Regione Veneto promuove e disciplina la tutela degli animali d'affezione, condanna gli atti di crudeltà, i maltrattamenti nonché il loro abbandono" (conf. art. 1 l. statale n. 281/91) , e agli articoli seguenti stabilisce che gli unici interventi consentiti per fronteggiare una presenza massiccia di animali randagi sono: il controllo delle nascite, l'allontanamento in altre zone e la soppressione degli animali qualora essi siano incurabili. Il divieto sindacale, rivolto alla popolazione locale tutta, di offrire alimenti ai gatti randagi, anche saltuariamente, appare in contrasto sia con la legge regionale sia con la legge quadro nazionale n. 281/91, dettata a prevenzione del randagismo e a tutela degli animali d'affezione (cfr. art. 2 l. stat. cit.) . Come statuito dal Consiglio di Stato in sede consultiva (sez. terza, par. 16.9.1997, n. 883), su un ricorso straordinario al Capo dello Stato analogo alla controversia odierna, nessuna norma di legge fa divieto di alimentare i gatti randagi nei luoghi in cui essi trovano rifugio. Inoltre, il divieto di deporre alimenti per la nutrizione dei gatti randagi o che comunque vivano in libertà contrasta con l'art. 2 della l. n. 281/91. Le colonie feline devono essere poste sotto controllo e sterilizzate dalle autorità competenti: pertanto, il metodo scelto dal Comune di Tregnago per ridurre la popolazione di gatti randagi presenti sul territorio comunale

nel caso sottoposto all'esame del Collegio è illegittimo, dato che non rientra in nessuna delle opzioni consentite dalla legge. In questa prospettiva va aggiunto che il divieto impugnato contrasta, altresì, con le linee guida regionali emanate dalla Giunta regionale il 7 febbraio 2006 (v. DGRV n. 243/06) laddove è stabilito, all'art. 13 dell'Allegato A, che "i gatti liberi e le colonie feline sono tutelati dal Comune". Se l'ordinanza venisse portata ad esecuzione, essa porrebbe a rischio le condizioni di sopravvivenza degli animali (cfr. Tar Lombardia –Milano, I, sent. n. 5220/08).

Sotto un diverso profilo, si è accennato sopra al fatto che, a fondamento della decisione adottata, il Sindaco ha sostenuto che le colonie di gatti randagi "costituiscono causa diretta di rischio epidemiologico per l'infezione soprattutto nei bambini che abitualmente frequentano le aree comuni". Orbene, indipendentemente dalla verosimiglianza, di per sé, dell'affermazione sopra riportata, la ricorrente sottolinea, giustamente, come, a sostegno della propria preoccupata affermazione, il Sindaco non abbia fornito alcuna prova, nessuna valutazione né alcuno studio comprovanti la pericolosità per la salute pubblica di questi animali. Tantomeno risulta essere stato richiesto un parere all'ASL, nonostante spetti proprio all'ASL programmare le limitazioni e il controllo delle nascite e l'identificazione delle colonie feline. L'ASL è l'organismo deputato in via generale alla sorveglianza sul fenomeno del randagismo. Per tale ragione, occorre che le affermazioni su possibili rischi per la salute umana a causa di malattie trasmesse attraverso colonie feline siano convalidate, ad es. , da una relazione redatta dal Servizio Veterinario dell'ASL competente.

Ciò non è stato fatto e dunque anche il motivo di difetto di istruttoria e di motivazione sub 2) può essere accolto.

In conclusione, assorbito ogni diverso profilo di censura non espressamente esaminato il ricorso va accolto e l'ordinanza impugnata dev'essere annullata.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, come da dispositivo, con attribuzione allo Stato, in base a quanto dispone l'art. 133 del t. u. n. 115/02, dato che la ricorrente è stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato.

Spese compensate nei riguardi degli intervenienti.

P.Q.M.

definitivamente decidendo sul ricorso in epigrafe lo accoglie e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato.

Condanna l'Amministrazione comunale di Tregnago a rimborsare alla ricorrente e, per essa, a favore dello Stato, ai sensi dell'art. 133 del t. u. n. 115/02, le spese e gli onorari del giudizio che, ai sensi degli articoli 82 e 130 del medesimo t. u. , si liquidano in complessivi euro mille/00,di cui duecento/00 per diritti e ottocento/00 per onorari, oltre a IVA e a CPA.

La presente sentenza sarà eseguita dall'Amministrazione.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 28 ottobre 2010 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Di Nunzio, Presidente

Marco Buricelli, Consigliere, Estensore

Stefano Mielli, Primo Referendario

L'ESTENSORE **IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 16/11/2010

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)